

Norme & Tributi Diritto dell'economia

Roulette russa: sì dei notai di Milano alla clausola anti-stallo negli statuti

LE NUOVE MASSIME

È utilizzata nelle Srl con due partner o comunque in casi di compagini ridotte

Ok all'uscita forzata di un socio mentre l'altro acquista tutto il capitale sociale

Pagina a cura di
Angelo Busani

È legittimo inserire negli statuti di società la cosiddetta clausola della "roulette russa" (*russian roulette clause*), detta anche "clausola del cowboy": lo afferma la nuova massima n. 181 del Consiglio notarile di Milano.

È la clausola di solito utilizzata per scongiurare situazioni di stallo decisionale: ad esempio, in una Srl partecipata al 50% da Tizio e al 50%

da Caio può essere stabilito in statuto che a uno dei soci (o a entrambi) sia attribuita - in caso, appunto, di un muro contro muro in assemblea o in cda - la facoltà di determinare il prezzo di trasferimento delle rispettive quote di partecipazione al capitale; e che l'esercizio di questa facoltà da parte, ad esempio, di Tizio (il quale stabilisca che il 50% del capitale sociale vale 1.000), costringa l'altro socio Caio alla seguente alternativa: o Caio accetta di comprare la quota di partecipazione di Tizio per il 1.000 stabilito da Tizio o, in mancanza, Tizio può comprare, sempre per 1.000, la quota di partecipazione di Caio. Esito pratico è, dunque, che uno dei soci esce dalla società e, così, si risolve lo stallo decisionale.

La clausola in questione può avere un'infinità di varianti e servire anche per esigenze diverse dallo stallo decisionale. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi che Tizio accetti di far parte di una Spa con un pacchetto azionario di minoranza (ad esem-

pio, il 20%) ma che si voglia garantire una facoltà di uscire dalla società, specie in certe situazioni: ad esempio, se entro un dato termine la società non sarà quotata in Borsa. In un caso del genere può essere attribuito a Tizio il potere di decidere il valore di una azione e di chiamare l'altro socio Caio a comprare l'intero pacchetto azionario di Tizio (moltiplicando il prezzo unitario dell'azione per il numero delle azioni del pacchetto di Tizio). Anche in questo caso, può essere previsto in statuto che se Caio non procede all'acquisto delle azioni di Tizio, quest'ultimo può procedere - per il medesimo predetto prezzo - all'acquisto del pacchetto di Caio, a sua volta moltiplicando il prezzo unitario dell'azione per il numero di azioni di Caio.

Ancora, si può prevedere un'escalation di offerte e controfferte, ad esempio con rilanci maggiorati del 10% e così, se Tizio stabilisce in 100 il valore di ciascuna azione che compone il pacchetto azionario di Caio

(offrendosi di acquistarlo per quel prezzo), quest'ultimo può rispondere offrendo di pagare 110 le azioni che compongono il pacchetto di Tizio; allora costui può rilanciare, offrendo il prezzo di 121 per le azioni di Caio, ma Caio, a sua volta, può offrire il prezzo di 133,1 e così via, finché uno dei duellanti non smetta di formulare contro-offerte e, con ciò, subisca l'altrui acquisto.

Secondo i notai di Milano, dunque, la *russian roulette clause* è legittima, ma subordinata al fatto che il prezzo stabilito dal socio il quale attiva il "duello" non sia inferiore alla sua «equa valorizzazione» e, cioè, al valore che sarebbe determinato se si trattasse di una quota di partecipazione il cui titolare esercita il diritto di recesso dalla società.

La ragione di questa conclusione è che si tratta di una clausola che costringe all'exit forzoso del socio dalla società e, allora, si deve applicare anche in questo caso (come anche nel caso della clausola di *drag along*, e cioè l'ipotesi che il socio di maggioranza venda, oltre che la sua quota, anche quella del socio di minoranza, "trascinandolo" fuori dalla società) la normativa che la legge detta per i casi di uscita forzosa, e cioè in tema di recesso del socio e di azioni riscattabili, prevedendo appunto che il socio sia liquidato con una somma pari al valore effettivo della sua quota di partecipazione al capitale sociale.

PAROLA CHIAVE

Russian roulette clause

Un socio propone all'altro (paritetico) di acquistare la sua partecipazione a un dato prezzo. L'altro sceglie se venderla al socio che ha stabilito il prezzo o acquistare allo stesso prezzo la partecipazione di quest'ultimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NON SERVE LO STATO PATRIMONIALE

Fusioni e scissioni per incorporazione senza rendiconto

Applicati per analogia gli articoli 2505-bis e 2506-ter del Codice civile

Angelo Busani

L'obbligo di redigere la situazione patrimoniale delle società che partecipano a una operazione di fusione o di scissione prescritto all'articolo 2501-quater del Codice civile, non si applica:

1. Nell'operazione di fusione per incorporazione della società Beta nella società Alfa (la quale sia titolare dell'intero capitale sociale di Beta);

2. Nell'operazione di scissione per incorporazione e, cioè, quando la società beneficiaria della scissione sia titolare dell'intero capitale sociale della società scissa (è la cosiddetta scissione inversa);

3. In ogni altro caso in cui, per analogia, si applica la normativa che il Codice civile riserva alle operazioni sopra descritte alle lettere a) e b) (ad esempio, nel caso di incorporazione della società Gamma nella società Delta quando il loro capitale sociale è per intero di titolarità della società Eta; oppure quando la società Eta incorpora la società Omega, interamente posseduta da Eta, la quale, a sua volta, è interamente partecipata dalla società Omicron).

A questa conclusione, secondo cui l'obbligo di redazione della situazione patrimoniale correlato a un'operazione di fusione o di scissione si può disapplicare nei casi sopra elencati si giunge, sia pure nel silenzio della legge, secondo la nuova massima n. 180 del Consiglio notarile di Milano, argomentandolo da due norme nelle quali la legge espressamente dispone che non si faccia luogo alla redazione della situazione patrimoniale. Si tratta:

a) dell'articolo 2505-bis del Codici-

ce civile, in tema di incorporazione di una società in un'altra, la quale possiede almeno il 90% del capitale sociale della società incorporata, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare la loro quota di partecipazione al capitale sociale della società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso;

b) dell'articolo 2506-ter del Codice civile, il quale verte in tema di scissione effettuata mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Dall'analisi di queste due norme si giunge dunque alla conclusione che se nei casi in esse previsti la situazione patrimoniale non è richiesta, «a maggior ragione», «per ragioni di coerenza del sistema», si può procedere, senza redazione della situazione patrimoniale nel caso di incorporazione di società interamente posseduta (e nel caso di scissione totale "inversa").

Infatti, la redazione della situazione patrimoniale nelle operazioni di fusione e scissione risponde esclusivamente all'interesse dei soci delle società che sono chiamati a votare per decidere tali operazioni; e allora, se la legge consente di non redigere la situazione patrimoniale quando la società Beta (che è incorporata da Alfa in misura al 90 per cento) concede ai soci di minoranza di cedere la propria partecipazione per un prezzo pari al valore di recesso, allora la situazione patrimoniale, a maggior ragione, non può essere obbligatoria quando Alfa incorpora Beta essendone socia al 100 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRECEDENTE CONTRARIO

Divergenze sul valore da attribuire al perdente

Per il Tribunale di Roma la quota non va determinata come se fosse un recesso

Angelo Busani

La nuova massima n. 181 dei notai milanesi in tema di roulette russa discorda dall'unico precedente giurisprudenziale conosciuto in questa materia (Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, n. 19708 del 19 ottobre 2017) sul punto della valorizzazione del socio che esce sconfitto nel "duello" con l'altro socio. Infatti, l'invalidità

della clausola in questione venne sostenuta in quel giudizio con due principali argomentazioni:

1. Il rilievo che il prezzo di vendita/acquisto fosse determinabile secondo il mero arbitrio di uno dei contraenti;

2. Il rilievo che il prezzo di vendita/acquisto fosse determinabile senza alcun riferimento all'effettivo valore della partecipazione oggetto di trasferimento;

Il Tribunale di Roma ha respinto queste due argomentazioni, premettendo un generale ragionamento sulla meritevolezza di tutela della clausola di roulette russa: in sostanza, data

to che serve a risolvere situazioni di stallo decisionale, si giustifica la ricerca, da parte dei soci, di soluzioni che mirino a sbloccare quella situazione. Lo stallo decisionale, infatti, provocando lo scioglimento della società, distrugge valore imprenditoriale e provoca i costi e le lungaggini della procedura di liquidazione della società stessa.

Il Tribunale anzitutto ha respinto l'osservazione che la clausola sarebbe nulla per indeterminazione dell'oggetto in quanto rimetterebbe al mero arbitrio di un socio la determinazione del prezzo di acquisto/ven-

dita delle quote di partecipazione dei soci al capitale sociale: infatti, la circostanza che la clausola di roulette russa offre al socio (cui è rivolta l'offerta di comprare l'altrui quota) la facoltà di acquistare la partecipazione altrui o di vendere la propria, consente di escludere che la determinazione del corrispettivo della compravendita sia considerabile come rimessa al mero arbitrio della parte che prende l'iniziativa.

Inoltre, sul punto che la clausola di roulette russa non ancorerebbe il prezzo di acquisto/vendita al valore della quota oggetto di trasferimento,

il Tribunale di Roma afferma che non si può riprodurre, in questo ambito, la giurisprudenza (Tribunale di Milano, 1° aprile 2008) che ha sancito la nullità della clausola di *drag along* (o clausola di co-vendita) qualora essa non preveda che il prezzo di cessione sia pari, almeno, al valore attribuibile alla quota nel caso di recesso del socio che ne sia il titolare. E ciò sia in quanto si tratta di due fattispecie strutturalmente diverse, sia in quanto il meccanismo della roulette russa assicura di per sé l'equità della valorizzazione della quota del socio cedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATER ROMA
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma

BANDO IN ESTRATTO DI ASTA PUBBLICA UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI LIBERE DI PROPRIETÀ DI A.T.E.R.
Comune di Roma

Le Aste si svolgeranno il 30 settembre 2019 con modalità telematica attraverso la Rete Aste Notarili del Consiglio Nazionale del Notariato.

L'A.T.E.R. di ROMA - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma offre all'asta la proprietà di unità immobiliari libere facenti parte del programma di dismissione del patrimonio residenziale ai sensi:

- dell'art. 50, comma 3 quinquies della L.R. 28 dicembre 2006 n. 27, così come modificato dall'art. 83, comma 1 lett. D della L.R. 27 ottobre 2018 n. 7;
- delle Linee programmatiche adottate con Delibera Commissariale n. 6 del 6 febbraio 2019;
- della Determinazione Direttoriale n. 61 del 28 marzo 2019;
- della Convenzione con il Consiglio Nazionale del Notariato del 12 aprile 2019 per la gestione delle procedure d'asta e la vendita degli immobili con l'utilizzo di una procedura telematica via Web;
- del Disciplinare d'Asta vigente alla data di pubblicazione del presente Bando;

I quartieri interessati sono: Piazza d'Armi - Delle Vittorie - Villaggio Olimpico - Flaminio - Trionfale - Tiburtino - Appio - Esquilino - Garbatella - Testaccio - Trastevere.

Le Aste sono effettuate per singoli lotti, l'elenco lotti, completo di documentazione (planimetrie, foto, ecc.), l'elenco dei Notai presso i quali è possibile depositare le offerte e il presente Bando Integrato, nonché il Disciplinare d'Asta e i suoi Allegati (fac-simile Modelli di partecipazione), che regolano le modalità di partecipazione e di svolgimento dell'Asta e le modalità per effettuare eventuali sopralluoghi agli immobili, sono disponibili sul sito internet dell'ATER Roma (www.aterroma.it), sui siti internet del Consiglio Nazionale del Notariato (www.notariato.it) e www.avisnotarili.it, presso i Notai Banditori.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17,00 del 27 settembre 2019

Per eventuali ulteriori informazioni relativamente alla documentazione tecnica è possibile rivolgersi al Servizio Progettazione e Valorizzazione Patrimonio dell'ATER Roma (tel. 06 6884257 - 06 6884279) e-mail: lsantoni@aterroma.it - v.coltori@aterroma.it oppure, per quanto riguarda la procedura d'asta: Consiglio Nazionale Notariato (tel. 06762091 e-mail: cn.n.segreteria@notariato.it).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ATER DEL COMUNE DI ROMA
Dott. Andrea Napolitano

TRIBUNALE DI BERGAMO
FALLIMENTO B.F.C. S.R.L. - R.F. N. 220/15

AVVISO DI VENDITA DI STRUTTURA ALBERGHIERA (HOTEL E MOTEL) COMPRESIVA DI MOBILI E ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ E CAPANNONE COMMERCIALE NON ULTIMATO

Si rende noto che la Procedura intende procedere alla vendita dei seguenti beni:

Lotto 1 - Complesso immobiliare a destinazione HOTEL E MOTEL sito in Cassano d'Adda (MI), Strada Provinciale n. 104 e beni mobili costituenti la struttura alberghiera
Complesso immobiliare denominato "Park Hotel - Motel", adibito ad uso alberghiero, in possesso dei requisiti correlati ad una struttura a "4 stelle", composto da circa n. 104 camere (n. 64 camere per l'hotel e n. 40 camere per il motel), n. 4 sale riunioni, sala ristorante, reception, hall, zona fitness, comprensivo di tutti gli arredi, i mobili e le attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività alberghiera - Prezzo base Euro 4.171.776,00.

Si precisa che la struttura è attualmente occupata sino al 31/01/2020.

La Procedura non è intestataria di licenze e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività alberghiera e pertanto l'aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese all'ottenimento dei necessari titoli autorizzativi.

Lotto 2 - Capannone ad uso commerciale non ultimato sito in Cassano d'Adda (MI), Strada Provinciale n. 104
Porzione di edificio commerciale posto al primo piano, allo stato rustico, non ultimato nelle parti interne e negli impianti, di circa 750 mq. - Prezzo base Euro 188.416,00

Gli interessati possono presentare le proprie offerte entro le ore 12,00 del giorno 9 settembre 2019 presso lo Studio del Notaio Dott. Armando Santus, via Divisione Julia n. 7 - 24121 Bergamo, in busta chiusa, corredata di tutta la documentazione indicata nel bando di gara, e depositare il 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, mediante assegno circolare intestato alla Procedura.

Il giorno 10 settembre 2019 alle ore 9,00 presso lo Studio del Notaio Dott. Armando Santus, via Divisione Julia n. 7 - 24121 Bergamo, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte e alle operazioni di aggiudicazione e vendita dei beni ricompresi nei Lotti 1 e 2, con l'avvertenza che si procederà alla vendita anche in assenza degli offerenti.

In presenza di più offerte valide si procederà alla gara sulla base dell'offerta più alta con rilanci minimi come di seguito stabilito: **Lotto 1 - Euro 20.000,00; Lotto 2 - Euro 5.000,00.**

Tutte le informazioni relative ai beni, alle modalità di presentazione delle offerte e di vendita dei beni della Procedura, sono reperibili sull'ordinanza di vendita e sulle perizie pubblicate sul Portale delle Vendite Pubbliche, nonché sui siti www.asteannunci.it, www.cannaleaste.it, www.auctionsystem.com, www.auctionitalia.it e www.immobiliare.it.

La presente non costituisce promessa, né offerta al pubblico, ma invito ad offrire.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Curatore Dott. Raffaele Moschen (tel. 035-2285011 - fax 035-211704 - pec: 2220.2015Bergamo@pecfallimenti.it).

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA
ESECUZIONE IMMOBILIARE 694/2016
AVVISO DI VENDITA

Il giorno 16 settembre 2019 alle ore 17 presso il Palazzo di Giustizia di Genova, piano terzo alla 46, avrà luogo la vendita senza incanto modalità telematica sincrona a partecipazione mista dei seguenti immobili:

LOTTO UNICO:
A) LOCALE AD USO COMMERCIALE, sito in Genova Via Archimede civico 169/R, piani 5/1, terra, piano rialzato e piano 1, mq. 591 commerciali;
B) LOCALE AD USO BOX n. 7 sito in Genova posto al piano seminterrato di Via Archimede accesso Corso Sardegna n. 8 R, mq. 19 commerciali.

PREZZO BASE: complessivo € 216.849,50. Rilancio in caso di gara € 1.000,00.

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in modo cartaceo e/o telematico quanto espressamente previsto nell'avviso di vendita e dovranno contenere, a pena di inefficacia, la cauzione in misura non inferiore al 10% del prezzo proposto. Si rende noto che il Tribunale di Genova non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere corrisposto ad agenzie immobiliari. Per ulteriori informazioni consultare perizia e avviso di vendita sul sito www.astejudiziarie.it. Per accessi e sopralluoghi rivolgersi Custode So.Ve.Mo. srl tel. 010/5299253.

IL DELEGATO Dott. Roberto Fortunato

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Fallimentare
Fallimento n. 207/2018
DPS Group S.r.l. in liquidazione
Giudice Delegato Dott. Irene Lupo
Curatore Dott. Alfredo Haupt

Il fallimento in epigrafe avvisa della procedura competitiva mista sincrona per la vendita di partecipazione azionaria pari al 20,27% del capitale della società G.R.E. Grossisti Riuniti Elettrodomestici S.p.A., sede legale in Milano (MI), via Enrico Toti 2, codice fiscale 11582600158, per il giorno 4 ottobre 2019, ore 15.00, nello studio del curatore in Milano (MI), corso Italia 1 e su portale www.fallocoaste.it. Prezzo base offerta minima euro 881.600,00; rilancio minimo euro 10.000,00. Maggiori informazioni su portale delle vendite pubbliche e presso il curatore, tel. 0272094078, e-mail alfredo.haupt@studiohaupt.it. Milano, 3 luglio 2019.

IL CURATORE
Dott. Alfredo Haupt

TRIBUNALE DI MILANO
Paderno Dugnano (MI) - Via Pasubio 36 - Lotto unico Compendio immobiliare di mq. 9.099 costituito da 1 fabbricato principale al piano terra e più fabbricati secondari di due piani oltre piano cantinato, il tutto con area pertinenziale, prezzo base € 1.064.000. Vendita sincrona mista 27/09/19 ore 11,00, curatore Dott. M. Bettini, tel. 0331 440706, marco@marcobettini.191.it. Per info consultare www.fallocoaste.it (RIF. FALL. 425/2018 Tribunale di Milano).

Gaia
Consorzio Ambientale Integrato dell'Astigiano S.p.A.
GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO
G.A.I.A. S.p.A.
Via Brofferio n. 48 - 14100 ASTI

Con il presente si avvisa chiunque interessato ed in possesso dei requisiti di partecipazione che sul seguente sito web: www.gaia.it, è scaricabile la documentazione relativa all'asta per la vendita di circa 2.200 t di rifiuti in metallo a base ferrata CER 20.01.00 proveniente da raccolta differenziata.

Per info: 011.35.54.08. Scadenza invio offerte: 03/09/2019 ore 12:00.

F.TO L'Amministratore Delegato
Ing. Flaviano FRACARO

PER LA PUBBLICITÀ LEGALE SU IL SOLE 24 ORE
legale@sole24ore.com

24 ORE SYSTEM

TECNICI24
Un sistema di consultazione on line da comporre sulle tue esigenze. Intuitivo, facile e veloce. Dal Sole 24 ORE per tutti i professionisti tecnici.

www.tecnici24.com

GRUPPO 24 ORE

24 ORE PROFESSIONALE

Pronti per la fatturazione elettronica con Il Sole 24 ORE

Scopri tutto quello che c'è da sapere sulle nuove regole per la fatturazione in vigore dal 1 gennaio.

La fatturazione elettronica è ancora fonte di dubbi per l'attività dei professionisti. **E-fattura24**, la speciale piattaforma di aggiornamento continuo del Sole 24 ORE, rende più facile adeguarsi alle nuove normative. Con le schede di sintesi, gli approfondimenti degli esperti, la ricca sezione dei casi pratici e le soluzioni ai quesiti dell'Esperto risponde, **E-fattura24** è lo strumento più completo per affrontare il cambiamento.

GENNAIO

www.e-fattura24.com

CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA FRA I COMUNI DI ARCEVIA, BARBARA, OSTRA, OSTRA VETERE, SERRA DE' CONTI, SENIGALLIA
Esito di gara - CIG: 763732078

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. (Comuni di Arcevia - Barbara - Ostra - Ostra Vetere - Serra de' Conti - Senigallia). Piazza Roma n. 8, 6009 Senigallia (AN) Italia. Indirizzo internet: www.comune.senigallia.an.it - PEC: comune.senigallia.cuc@emarche.it.

OGGETTO DELL'APPALTO: Comune di Arcevia: Affidamento dei lavori di: "Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione della Scuola Matera, in località Conca di Arcevia". Importo complessivo dell'appalto: € 1.262.626,96 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 56.801,87.

PROCEDURA: l'appalto è stato affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Imprese partecipanti: n. 4 - Imprese escluse: nessuna. - Imprese ammesse: n. 4. Impresa aggiudicataria: con determina del dirigente della C.U.C. n. 947 del 24/06/2019 è stata individuata l'impresa formata dai costituenti R.T.I. tra: Fiori Costruzioni S.r.l. - Mariotti Costruzioni S.r.l. e Centro Legno S.r.l. L'appalto è stato aggiudicato con il ribasso del 1,383%. ALTRE INFORMAZIONI: È possibile visionare la documentazione di gara presso il sito internet della Centrale di committenza al seguente sito internet: <http://www.comune.senigallia.an.it> sitesenigallia/alive/taconomy/senigallia/cose_in_comune/bandi_di_gara/bandi_di_gara_in_corso_bandi_di_lavori27_scuolamateraconca.html.

Publicazione Esito di Gara G.U.R.L.: 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici - n. 88 del 29/07/2019.

DIRETTORE CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA Dott. Ing. Rocco Gianni

Poste Italiane

Retifica BANDO DI GARA

Si rende noto che in data 29/07/2019 sarà pubblicato sulla 5° Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88, trasmesso alla GIUCE il 26/07/2019, l'avviso di retifica del Bando di gara relativo all'affidamento del servizio di revamping e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature situate presso il magazzino automatizzato di Scanzano. A seguito della suddetta retifica, si dispone la proroga dei seguenti termini indicati nei documenti di gara: 1) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prorogato al 02.08.2019 ore 13:00; 2) la data della seduta pubblica è posticipata al 06.08.2019 ore 10:00. Il bando integrale è visibile sul sito Internet: www.poste.it.

IL RESPONSABILE CIA/CQ
Paolo Genarelli